

	   	Istituto D'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" Via Alfieri, 6 – 94015 Piazza Armerina (En) Cod.mecc. ENIS017006 - C.F. 91049790867 - Tel. 0935 682124 - Sede professionali: via G. Carducci, 13 – Tel. 0935 680033 e-mail: enis017006@istruzione.it – Pec: enis017006@pec.istruzione.it www.iisdavinciarmarina.edu.it		
		TECNICI - Amm. Finanza e marketing - Sistemi informativi aziendali - Costruzioni, ambiente e territorio - Chimica, mat. e biotec. sanitarie	LICEI - Scienze Umane - Economico-Sociale - Linguistico	PROFESSIONALI - Odontotecnico - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Servizi Socio-Sanitari - Produzione Industria Artigianato

Circ. n. 195

Ai docenti
 Al DSGA
 Al personale ATA
 Agli Studenti ed alle loro famiglie
 Agli Atti della Suola
 Al Sito web dell'Istituto

Oggetto: Decreto Legge 24/2022 del 24 marzo 2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 a seguito della cessazione dello stato di emergenza - Note Ministero dell'istruzione del 28 e 29 marzo 2022, n. 620 e 410

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Decreto Legge in oggetto e le successive Note MI n. 620 e 410, hanno introdotto delle importanti novità relative alla organizzazione e gestione della vita scolastica nella fase che segue immediatamente alla data di cessazione dello stato di emergenza che, come è noto, coincide con il 31 marzo 2022.

1. **OBBLIGO GREEN PASS PER CHIUNQUE FACCIA ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI**
 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del DL in oggetto. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”.

2. **MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° In previsione la sottoscrizione dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022
- d) proroga fino al 30 aprile 2022 dell'obbligo di esibizione della certificazione verde da vaccinazione o guarigione (c.d Green Pass rafforzato) o da test (c.d Green Pass base) per chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione.

3. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E ATA)

Il DL in oggetto dispone la proroga, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico tutto; il personale docente non in regola con l'obbligo vaccinale e che non provvede alla regolarizzazione della sua posizione a seguito delle comunicazioni del Dirigente Scolastico, sarà destinato allo svolgimento di attività di supporto alla istituzione scolastica; tali attività devono necessariamente escludere la possibilità di un contatto con gli alunni e quindi non possono ricadere nell'ambito della didattica in presenza.

Gli stessi per poter fare accesso nei locali scolastici devono essere in possesso del green pass di vaccinazione, guarigione o di test (GP Base) fino al 30 aprile 2022.

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che, all'esito negativo della procedura di controllo, l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa. La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico. L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

SOGGETTI CON ESENZIONE O DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Per l'accesso alle strutture scolastiche non sussiste obbligo di GP base; ai sensi del DPCM 4 febbraio 2022, l'esenzione o il differimento deve essere attestato con certificato digitale.

4. GESTIONE DI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA COVID-19

A partire dal 1 aprile 2022 “resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”; tutte le misure di gestione dei casi di positività adottate fino al 31 marzo non saranno più in vigore a decorrere dal 1 aprile 2022 ma, sempre a partire dalla data del 1 aprile 2022, si applicheranno le misure disposte dal DL 24/2022 di seguito illustrate:

- ✓ Il presupposto è che l'attività didattica si svolgerà sempre in presenza.
- ✓ Solo nei casi in cui, in una classe della scuola secondaria di primo e secondo grado, dovessero registrarsi almeno quattro casi di positività, l'attività didattica continua a svolgersi sempre in presenza per tutti gli alunni e docenti (ovviamente non rientranti nel novero dei positivi) con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale obbligo è riferito ai docenti e agli alunni.
- ✓ Durante questo periodo tutti gli studenti e i docenti della classe in cui si sono verificati almeno quattro casi di positività sono soggetti all'auto-sorveglianza per cui, “alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; in questo ultimo caso, l'esito negativo del test può essere attestato anche con una autocertificazione.
- ✓ Non è più prevista l'attivazione della DDI per gli alunni individuati quali contatti stretti di casi positivi e non vaccinati o non in possesso di Green Pass di guarigione.
- ✓ **Isolamento - autosorveglianza** - Da ultimo pare opportuno allo scrivente soffermarsi sull'articolo 4 comma 1 del DL in oggetto il quale stabilisce che **isolamento e auto-sorveglianza sono gli unici due regimi che, a partire dal 1 aprile 2022, dovranno essere seguiti rispettivamente dai casi positivi e dai contatti stretti dei casi positivi.** Viene meno quindi il regime della quarantena per i contatti stretti dei casi positivi: **ciò determina, nello specifico della organizzazione scolastica, il venir meno della DDI per gli alunni**

individuati quali contatti stretti di casi positivi (i quali alunni non saranno più sottoposti a quarantena bensì ad auto-sorveglianza).

- ✓ A partire dal 1 aprile 2022 “a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti (...) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS -CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. Per quanto concerne invece i soggetti positivi “a decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-Cov-2, fino all’accertamento della guarigione”.

5. LA DID

Il DL in oggetto introduce la possibilità della didattica digitale integrata **solo ed esclusivamente per gli alunni in isolamento perché positivi al Covid-19**; la DDI nel caso predetto potrà essere attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.

“Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo”

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

7. ULTERIORI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

Il DL in oggetto stabilisce, inoltre, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"; è sempre raccomandato, fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, il rispetto di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Infine, permane "il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARSCoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi".

Dal 1° al 30 aprile 2022 il GP base sarà obbligatorio per i trasporti mentre il GP rafforzato per accedere a:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

8. ASSENZA DEL PERSONALE PER QUARANTENA E PER MALATTIA DA COVID-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comportamento".

9. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il DL in oggetto, stante la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, non prevede più alcuna proroga relativamente alla possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in videoconferenza se non inserite nel Regolamento della DID dell'Istituzione scolastica. Pertanto, a

partire dal 1 aprile 2022, tutte le sedute degli organi collegiali e delle loro articolazioni ad eccezione di quelli già in precedenza programmati, gli incontri dei GLO, si svolgeranno in presenza salvo quanto previsto dal Regolamento della DID di questa Istituzione scolastica. Resta inteso che l'accesso a scuola di personale non scolastico convocato per la partecipazione di incontri collegiali o di gruppi di lavoro in presenza è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso di regolare certificazione verde Green Pass o da vaccinazione e guarigione o da test.

Si allegano:

- DL 24 del 24 marzo 2022
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 620 del 28 marzo 2022
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Vilma Piazza

| *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*